

Comune di MAZZE'

Provincia di Torino

Organo di revisione

Verbale n. 14-21 del 13 Dicembre 2021

OGGETTO: CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021

L'Organo di revisione ha esaminato la determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021", cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

l'Organo di revisione raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2021 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 della legge n. 296/2006;
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;

approva o presenta

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2021 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Mazzè, lì 13 Dicembre 2021

L'Organo di revisione



Comune di MAZZE'

Provincia di Torino

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente anno 2021.

L'Organo di revisione del Comune di Mazzè, nella persona di Marco SALVATO;

Premesso

- Che in data 4 Dicembre 2021 il Responsabile del Servizio dott. Luca FORMIA ha trasmesso copia delle determinazioni n. 37 del 12/4/21, n. 70 del 25/6/2021 e n. 145 del 4/11/2021, con le quali è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2021, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con nota del 4/12/2021, trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- **D.M. 17/03/2020;**

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. **Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016**”;

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**”;*

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse

per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Dato atto che:

- il fondo presenta incrementi in parte variabile derivanti da economie del fondo per il lavoro straordinario e del fondo risorse decentrate 2020 e risorse previste dalla normativa vigente per l'incentivo del recupero dell'evasione;
- non risultano incrementi in parte variabile derivanti dalla devoluzione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada;
- la determinazione n. 7/SL del 18/3/2021, del Segretario Comunale, con la quale si è dato atto della quota di straordinario, al netto delle ore compensate, non utilizzato nell'anno precedente destinato ad incrementare il fondo di cui trattasi;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2021, redatta dal Responsabile Luca FORMIA e trasmessa all'Organo di revisione con nota del 4 dicembre 2021.

Preso atto della quantificazione definitiva del “fondo”, come effettuata con determinazione n. 145 del 4/11/2021 a firma del Responsabile Luca FORMIA, come di seguito esposto:

Parte stabile		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	Anno 2021
CCNL 21/5/2018	Unico importo consolidato anno (Art. 67, comma 1)	€ 19.382,65
CCNL 22/1/2004	0,62% + 0,50% del monte salari anno 2001 pari ad euro 440.000,00	€ 4.928,00
CCNL 9/5/2006	Incrementi CCNL 2004-05 - (art. 4, commi 1,4,5 parte fissa)	
CCNL 11/4/2008	Incrementi CCNL 2006-09 - (art. 8, commi 2,5,6,7)	
CCNL 5/10/2001	Ria e assegni ad <i>personam</i> personale cessato (Art. 4)	€ 1.444,47
	Risparmi ex art. 2, comma 3, D.lgs. n. 165/2001	
CCNL 21/5/2018	Fondo rivalutazione progressioni economiche (art. 67, comma 2, lettera b)	€ 317,88



	Non soggette a vincolo	
	Incremento art. 67, comma 2, lettera a)	€ 998,40
	Non soggetto a vincolo	
	TOTALE A	€ 27.071,40
Parte variabile		
CONTRATTO	DESCRIZIONE	Anno 2021
CCNL 21/5/2018	Integrazione 1,2% - (art. 67, comma 4)	
	Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, ecc. - (art. 67, comma 3, lettera a)	
	Specifiche disposizioni di legge (art. 67, comma 3, lettera c)	
CCNL 5/10/2001	Recupero evasione ICI (art. 3, comma 57, L. 662/1996, art. 59, comma 1, lettera p), D.Lgs. 446/1997)	
CCNL 1/4/1999	Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica - (art. 15, comma 5)	
	TOTALE SOMME SOGGETTE A VINCOLO	0,00
CCNL 21/5/2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario (art. 67, comma 3, lettera e)	446,80 €
	Economie e residui anni precedenti (art. 68, comma 1)	161,35
	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (art. 67, comma 3, lettera c):	997,93
	- <i>compensi corrisposti per le attività di rilevazioni statistiche dell'ISTAT</i>	
-	<i>Incentivi progettazione (art. 113 del d.lgs. 50/2016)</i>	
	- <i>risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa</i>	
	TOTALE SOMME NON SOGGETTE A VINCOLO	1.606,08

2021

TOTALE A	€ 27.071,40
TOTALE B	€ 1.606,08
Totale complessivo fondo	€ 28.677,48
 Somme non soggette a vincolo	 € 2.922,36
 Totale dedotte voci escluse	 € 25.755,12

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557, della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2021/2013 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 4/2/2021;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente per l'anno 2021 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021, nel limite dell'importo complessivo di euro 28.677,48; oltre alla correttezza e la compatibilità con le norme di legge e della contrattazione collettiva nazionale sia per la costituzione del fondo (comprensivi i precedenti risparmi), sia con inerenza alle norme dell'ipotesi di ccdi.

Data 13 Dicembre 2021

L'Organo di revisione

Marco SALVATO

